



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2012, proposto da:
Francesco Manzini, rappresentato e difeso dagli avv. Dante Spiazzi, Mario Giantin,
Francesco Spiazzi, con domicilio eletto presso Mario Giantin in Venezia, San
Salvador, 5134;
Carlo Manzini, Paola Manzini, rappresentati e difesi dagli avv. Dante Spiazzi,
Francesco Spiazzi, con domicilio eletto presso Mario Giantin in Venezia, San
Salvador, 5134;

contro

Comune di Fumane, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Emanuela Cona,
Alvise Cecchinato, con domicilio eletto presso Alvise Cecchinato in Venezia, S.
Marco, 1642;

per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione 7/6/2012 n. 39 emessa dal Responsabile del Servizio del Comune di Fumane prot. n. 3809 con ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi, notificata il 19/6/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fumane;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'attuale ricorrente Sig. Manzini Francesco è proprietario dell'azienda agricola che incide sui terreni in proprietà, mentre i fratelli Carlo e Paola risultano proprietari di terreni confinanti.

Le aree di proprietà dei ricorrenti si trovano, infatti, in zona agricola "E" e su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n.1497/39 e in parte su fascia di rispetto stradale e fluviale.

A seguito di un accertamento il Comune verificava la realizzazione delle seguenti opere: a) basamenti in cemento e soprastanti cisterne in acciaio di deposito per vino; b) tettoie in ferro/lamiera; c) deposito di attrezzi agricoli costituito da base in cemento e struttura in ferro/lamiera, opere realizzate in assenza del titolo edilizio ed in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, in quanto tali, ritenute abusive.

Seguiva in data 07 Giugno 2012 l'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione n.39, emessa dal Responsabile del Servizio del Comune di Fumane (prot. nr. 3809), con ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi.

Detto provvedimento veniva impugnato dal ricorrente che sosteneva: a) l'erroneità del provvedimento nella parte in cui vede come destinatari anche i Sig.ri Manzini Carlo e Paola in quanto questi ultimi sono proprietari del fondo confinante e non dell'azienda agricola interessata dal provvedimento impugnato; b) che le tettoie e i tubi di ferro sono stati acquistati allo scopo di proteggere i materiali e che sarebbero state rimosse quando la regione approverà il piano ai sensi dell'art. 44 comma 3° della L. reg. 11/2004 bb) che si tratterebbe di opere necessarie per il normale deposito del fondo agricolo e per evitare pericoli alle persone che non intaccano il paesaggio e il panorama circostante.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Fumane che chiedeva che questo Tribunale dichiarasse l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della presunta mancanza dei motivi a fondamento dello stesso, sostenendo, in subordine, l'infondatezza dello stesso ricorso.

All'udienza del 07 Novembre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.

1. In primo luogo va preliminarmente evidenziato come sia possibile superare l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 40 Codice del Processo Amministrativo, in ragione della sua evidente infondatezza.
2. L'ordinanza impugnata trova il proprio fondamento —è utile ricordarlo— nell'accertamento posto in essere dal Comune in data 19 Marzo 2012 che aveva riscontrato l'esistenza degli abusi contestati riconducibili ad: a) basamenti in cemento e soprastanti cisterne in acciaio di deposito per vino; b) tettoie in

ferro/lamiera; c) deposito di attrezzi agricoli costituito da base in cemento e struttura in ferro/lamiera, opere realizzate in assenza del titolo edilizio ed in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

3. L'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente permette di rilevare non solo "l'entità" delle opere che – lo si ricorda – incidono su un'area vincolata, ma nel contempo come esse costituiscano dei manufatti non provvisori e non rimovibili, idonei a permanere nel tempo e, ciò, come peraltro è desumibile dai materiali di cui sono composti i manufatti di cui si tratta e, quindi, prevalentemente cemento, cisterne in acciaio, tettoie in ferro e lamiera ecc..

Si è pertanto in presenza di opere di opere "stabili", rigidamente ancorate al suolo che sono suscettibili di durare nel tempo, manufatti che, pertanto, determinano una trasformazione urbanistica dello stato dei luoghi e, in quanto tali, necessitano del rilascio del permesso di costruire (per tutti Consiglio di Stato n. 3490/2006).

4. In considerazione di quanto sopra precisato deve ritenersi applicabile quanto previsto dall' art. 146 comma 1° e 2° del D.Lgs. 42/2004 nella parte in cui prevede che ...*"I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. "*

5. Si deve rilevare in ultimo come siano prive di pregio le argomentazioni di parte ricorrente dirette a sostenere che la finalità delle opere realizzate sarebbe volta alla conservazione dei macchinari e delle apparecchiature, argomentazioni queste ultime, non suscettibili di far venire meno l'illegittimità degli abusi realizzati.

6. Altrettanto priva di pregio è l'argomentazione in base alla quale vi sarebbe l'intento di parte ricorrente - intento dichiarato nel ricorso - di rimuovere i

manufatti contestati, in conseguenza dell'approvazione del piano aziendale di cui al comma 3° dell'art. 44 della L. Reg. 11/2004.

Com'è noto il piano aziendale sopra citato costituisce un presupposto (e non l'unico) in base al quale possono in una zona agricola essere autorizzati solo alcune tipologie di interventi, in considerazione delle peculiari attività che si svolgono su dette aree.

Non vi è pertanto nessuna connessione tra la presentazione del piano aziendale e la realizzazione delle opere contestate, la cui abusività deve comunque essere confermata e, ciò, unitamente alla legittimità del provvedimento impugnato.

Il ricorso va, pertanto, respinto in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come precisato in parte motiva.

Condanna le parti soccombenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)